

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

164° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente OSSICINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4987) *Deputati GIOVANARDI ed altri: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia*, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
* BEVILACQUA (AN)	5
* CAMERINI (Dem. Sin. - l'Ulivo)	3, 5, 6
CARLI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	5, 6
MONTICONE (PPI)	4
* TONIOLLI (Forza Italia), relatore alla Commissione	2, 5

(4447-4813-4832-B) *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino. Modificato dal Senato con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Monticone ed altri; Palombo ed altri. Nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 7, 9, 10
ASCIUTTI (Forza Italia), relatore alla Commissione	8
* BEVILACQUA (AN)	9, 10
CARLI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	9

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4987) *Deputati GIOVANARDI ed altri: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia», d'iniziativa dei deputati Giovanardi, Boato, Crema, Di Bisceglie, Lento, Manzione, Menia, Niccolini, Orlando, Pittino e Scantamburlo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Toniolli, di riferire alla Commissione sul disegno di legge in titolo.

TONIOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Giovanardi ed altri circa gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, sottoposta all'esame della nostra Commissione, si collega al disegno di legge recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena recentemente approvato in via definitiva dall'Assemblea del Senato.

Infatti, questa proposta di legge fa seguito all'ordine del giorno, approvato a larghissima maggioranza il 12 luglio dello scorso anno alla Camera dei deputati, nel corso dell'esame dell'anzidetto disegno di legge, che impegnava il Governo «a stanziare adeguati finanziamenti statali a favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati che svolgono ricerca scientifica e storica sulle radici culturali delle regioni di provenienza».

Se il nostro Paese ha dimostrato di essere all'avanguardia nel trattamento delle minoranze etniche e linguistiche, senza per altro chiedere la reciprocità là ove minoranze italiane risiedono in paesi stranieri, appare senz'altro doveroso assistere finanziariamente quegli esuli italiani che intendono salvare e tramandare la memoria della presenza della nostra cultura e civiltà in regioni che oggi appartengono alle repubbliche di Slovenia e di Croazia.

Del resto, il provvedimento è perfettamente in linea con quanto recita l'articolo 9 della nostra Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica» ... «e tutela» ... «il patrimonio storico artistico della Nazione».

La cultura e le tradizioni popolari legate all'Istria, a Fiume ed alla Dalmazia rientrano nel disposto della Costituzione ed oggi, in una prospettiva europea, si auspica una collaborazione tra gli esuli in Italia e gli italiani – pochi in verità – rimasti nelle regioni d'origine, nonché con gli studiosi sloveni e croati che dimostrano di saper superare le tensioni e i contrasti politici del passato, primo passo per la costruzione di una casa comune europea.

La proposta di legge consta di un unico articolo, suddiviso in quattro commi.

Il comma 1, fissando il principio della tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani, pone le premesse al contenuto dell'articolo.

Il comma 2, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, contiene un elenco dei progetti specifici che vengono sostenuti dalla norma.

Il comma 3 prevede la spesa di 9 miliardi per il triennio 2001-2003, in ragione di 3 miliardi per ogni anno.

Il comma 4, infine, si preoccupa di coinvolgere nella finalità della legge tutte le Federazioni delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati che hanno come scopo lo studio e la ricerca sul patrimonio storico-culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Toniolli per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMERINI. Signor Presidente, il provvedimento in esame - di cui è primo firmatario il deputato Giovanardi e che è stato sottoscritto da deputati appartenenti a vari Gruppi politici - ha, come è noto, le sue radici negli accadimenti avvenuti in Europa negli ultimi 50 anni, nel corso dei quali si è assistito a numerose migrazioni forzate, fra cui, appunto, quella che ha interessato ben 350.000 persone che hanno dovuto abbandonare l'Istria, Fiume e la Dalmazia.

Vorrei altresì sottolineare che queste popolazioni erano molto radicate nel territorio e, pur avendo perso quell'importante elemento di identificazione che è il suolo d'origine, hanno comunque mantenuto molto viva la memoria, la documentazione storica e le loro tradizioni. Questa è la ragione per cui per vari anni questi soggetti hanno lavorato per valorizzare le loro peculiarità storiche e culturali attraverso l'attività di ricerca, l'organizzazione di musei e la promozione di incontri.

C'è da aggiungere a questo riguardo che oltre il confine, in Slovenia ed in Croazia, è rimasta una minoranza di lingua italiana che continua a portare avanti questa funzione di testimonianza culturale, e in proposito va tenuto presente che, anche a seguito delle migrazioni interne nel territorio della ex Jugoslavia e a quelle successive alla guerra nei Balcani, esiste, anche se involontaria, una pressione in direzione di un cambiamento di usi e costumi.

Sostanzialmente per questa ragione ritengo che il provvedimento in esame, che è teso a favorire la valorizzazione, la divulgazione e la conser-

vazione di questo patrimonio culturale, debba essere particolarmente supportato da tutti noi proprio per la sua importanza sotto il profilo storico e culturale.

Vorrei inoltre ricordare che le associazioni che hanno portato avanti attività di questo genere, che spesso hanno richiesto sacrifici anche di carattere personale dei propri appartenenti, allo stato sono già operative ed hanno finora svolto un ruolo molto importante, considerato che la ricerca storica ha visto anche l'apporto di studiosi sloveni e croati, il che ha contribuito a favorire – come sottolineato anche dal relatore – una apertura nei confronti del mondo del centro Europa.

Desidero infine presentare il seguente ordine del giorno con il quale si chiede che, per quanto riguarda la stipula di eventuali convenzioni tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli, vengano considerati in via primaria quegli enti che hanno dimostrato di essere già pienamente operativi in questo ambito.

Ne do lettura:

0/4987/1/7<sup>a</sup>

CAMERINI

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente,

premessi che, per quanto riguarda la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio di storia, cultura e tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, sono da anni proficuamente operativi enti e centri culturali (come ad esempio l'Istituto regionale per la cultura istriana e la Società istriana di archeologia e storia patria) promossi dagli esuli che hanno come fine statutario il raggiungimento di tali obiettivi,

impegna il Governo a considerare tali enti in via primaria nella stipula di eventuali convenzioni fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle Associazioni degli esuli».

MONTICONE. Signor Presidente, condivido pienamente le considerazioni svolte dai colleghi Toniolli e Camerini nel corso dei loro interventi.

Credo che il disegno di legge in esame abbia un grande valore, oltre che per le ragioni già precedentemente sottolineate, per due ulteriori motivi che mi appresto ad esplicitare.

In primo luogo, mi riferisco alla necessità di raccogliere documentazione, testimonianze scritte ed orali riguardanti queste comunità (sia quelle emigrate, sia quelle che ancora risiedono nei territori delle repubbliche di Slovenia e Croazia).

L'altro elemento importante è rappresentato dall'opportunità di favorire la sensibilizzazione degli studiosi italiani di storia contemporanea e di sociologia affinché, in collaborazione con le associazioni e le comunità di

emigrati, possano ricostruire la loro storia, in tal modo contribuendo al mantenimento delle tradizioni italiane presenti in quelle regioni.

BEVILACQUA. Signor Presidente, anche noi condividiamo la relazione del senatore Toniolli e preannunciamo fin d'ora il nostro voto favorevole al provvedimento, che di fatto è teso a tutelare il patrimonio storico, culturale ed artistico delle comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Desidero inoltre manifestare le nostre perplessità circa l'ordine del giorno testé presentato dal collega Camerini. Riteniamo infatti inopportuno indicare puntualmente gli enti e le associazioni culturali da considerare in via prioritaria nella stipula delle convenzioni dal momento che – come sottolineato con estrema chiarezza dal collega Toniolli nella sua relazione – il provvedimento, al comma 4 dell'articolo unico, già si preoccupa di coinvolgere nelle finalità della legge tutte le Federazioni delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati che hanno come scopo lo studio e la ricerca del patrimonio storico-culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, a proposito dell'ordine del giorno n. 1, l'orientamento del Governo è tendenzialmente favorevole; invito però il presentatore a riformulare il testo in senso meno impegnativo per il Governo, altrimenti vi è il rischio che l'ordine del giorno finisca per prevalere sul dettato stesso della norma.

TONIOLLI, *relatore alla Commissione*. Condivido le considerazioni svolte dal Sottosegretario, anche perché, nel momento in cui verranno stipulate queste convenzioni, il criterio di selezione sarà ovviamente quello della serietà dimostrata da enti e associazioni nel corso dell'attività già svolta.

CAMERINI. Signor Presidente, prendo atto delle osservazioni del collega Bevilacqua e del rappresentante del Governo, e quindi riformulo il mio ordine del giorno nel senso indicato.

Do pertanto lettura del nuovo testo:

0/4987/1 (nuovo testo)/7<sup>a</sup>

CAMERINI

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente,

premesso che, per quanto riguarda la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio di storia, cultura e tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, sono da anni proficuamente operativi enti e

centri culturali promossi dagli esuli che hanno come fine statutario il raggiungimento di tali obiettivi,

raccomanda al Governo di considerare tali enti in via primaria nella stipula di eventuali convenzioni fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle Associazioni degli esuli».

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se insiste per la votazione.

CAMERINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, non occorre porlo ai voti.

Comunico che sono pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:

a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;

b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;

c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;

d) organizzazione di manifestazioni e di incontri volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun

anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico-culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziare provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**E' approvato.**

**(4447-4813-4832-B) Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino. Modificato dal Senato con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Monticone ed altri; Palombo ed altri. Nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge: «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero, Apolloni, Mazzocchin, Calzavara, Balocchi, Cavaliere, Chincarini, Dalla Rosa, Dussin Luciano, Fabris, Fongaro, Fontan, Gambato, Lembo, Piva, Rizzi, Ruzzante, Scantamburlo, Stefani e Vascon; Crema, Pozza Tasca, Bampo, Basso, Brancati, Bicocchi, Bressa, Ceremigna, De Biasio Calimani, Delfino Leone, Detomas, Fontan, Frattini, Frau, Fratta Pasini, Frigato, Fumagalli Sergio, Manzato, Masi, Pasetto Nicola, Peruzza, Pezzoli, Ruzzante, Schmid, Selva e Stefani; Ruffino, modificato dal Senato, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Monticone,

Andreolli, Tarolli, Robol, Semenzato, Manfredi, Agostini, Brignone, Preioni, Zilio, Gubert, Dondeynaz, Parola, Rescaglio, Vertone Grimaldi, Callegaro, Bevilacqua, Marri e Pace; Palombo, Maceratini, Cusimano, Pedrizzi, Mantica, Basini, Battaglia, Bevilacqua, Bonatesta, Bornacin, Bosello, Bucciero, Caruso Antonino, Castellani Carla, Collino, Curto, Danieli, De Corato, Demasi, Florino, Maggi, Magliocchetti, Magnalbò, Marri, Meduri, Monteleone, Mulas, Pace, Pasquali, Pellicini, Pontone, Ragno, Reccia, Servello, Specchia, Turini, Serena, Valentino e Zambrino e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Asciutti, di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il presente disegno di legge, nel corso del suo esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha subito lievi modifiche che, come si può osservare, sono sostanzialmente volte ad agevolare il collezionismo privato. Questa Commissione durante il precedente esame aveva seguito in proposito una linea più restrittiva che la Camera ha invece ritenuto preferibile ampliare.

Peraltro, proprio per venire incontro alle rimostranze ed ai timori manifestati dai collezionisti, presento il seguente ordine del giorno:

0/4447-4813-4832-B/1/7<sup>a</sup>

ASCIUTTI, *relatore*

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 4447-4813-4832-B, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale»,

considerato che:

tale disegno di legge introduce una disciplina innovativa volta alla tutela e alla valorizzazione delle vestigia della Prima guerra mondiale, per la prima volta qualificate beni di valore storico e culturale;

la nuova disciplina introduce forme di tutela «leggera» rispetto a quella vigente per i beni culturali *pleno iure*;

la suddetta disciplina è ispirata al principio di sussidiarietà, affidando in primo luogo ai privati – singoli e associati – quindi agli enti pubblici e solo in via sussidiaria allo Stato gli interventi di tutela e valorizzazione;

il collezionismo privato ha adempiuto fino ad oggi e adempie tuttora un ruolo essenziale nella conservazione dei «reperti mobili e cimeli» di cui all'articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione;

l'introduzione della nuova disciplina non deve addossare ai collezionisti privati oneri e incombenze eccessivamente gravosi, tali da scoraggiarne l'attività e, in ultima analisi, produrre effetti contrari all'obiettivo perseguito di una maggiore tutela,

impegna il Governo, nel definire le modalità applicative della legge, a:

1. dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli, in particolare definendo in termini quanto più possibile inequivoci i criteri di individuazione dei cimeli e reperti «di notevole valore storico o documentario»;

2. in particolare, prevedere forme semplificate di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 2, comma 3 (preventiva comunicazione degli interventi sui beni), eventualmente nella forma di una dichiarazione unica, per tutti i futuri interventi di manutenzione sull'intera collezione, di conformità ai criteri tecnico-scientifici dettati dal Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*);

3. per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, escludere l'obbligo di una puntuale inventariazione delle collezioni o di comunicazione dei singoli atti di compravendita, consentendo la presentazione di dichiarazioni riassuntive, tranne che per i beni aventi notevole valore storico o documentario.

La Commissione impegna inoltre il Governo:

1. a valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale;

2. a promuovere le opportune intese fra le amministrazioni dello Stato interessate e segnatamente fra il Ministero per i beni e le attività culturali e quello della Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che vengono dismessi dall'amministrazione titolare ma hanno rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica».

Mi permetto infine di invitare i colleghi di tutti i Gruppi politici a non presentare emendamenti al testo proprio per non rallentare l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri, tutti favorevoli, delle competenti Commissioni. Pertanto, qualora i colleghi accedesero all'invito del relatore e decidessero di non presentare emendamenti, sarebbe possibile procedere immediatamente alle votazioni.

BEVILACQUA. Signor Presidente, la decisione di presentare o meno emendamenti dipende dall'atteggiamento che manifesterà il Governo sull'ordine del giorno proposto dal relatore. Infatti, qualora non fosse accolto, il mio Gruppo presenterebbe degli emendamenti, giacché l'articolo 9 desta in noi più di qualche perplessità.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1.

BEVILACQUA. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno del relatore venga posto ai voti affinché risulti agli atti l'ampia condivisione dei componenti della Commissione.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

**E' approvato.**

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

- a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
- c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
- d) reperti mobili e cimeli;
- e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
- f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato «testo unico».

**E' approvato.**

Gli articoli da 2 a 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi:

Art. 9.

*(Reperti mobili e cimeli)*

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la qualità e, ove nota, la provenienza.

**E' approvato.**

Art. 10.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque, non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

**E' approvato.**

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12:

Art. 12.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**E' approvato.**

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,40.*